

Decreto del 7 marzo 2019 – Presidente: dott.ssa Simonetta Bruno – Giudice relatore: dott.ssa Angelina Augusta Baldissera

Ai sensi dell'art. 161 l.f. la domanda di ammissione al concordato preventivo deve indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore; in caso di concordato con continuità indiretta, essa consiste nelle favorevoli conseguenze per la massa dei creditori derivanti dall'affitto e cessione unitaria dell'azienda, più vantaggiosi della liquidazione atomistica dei singoli beni e in grado di preservarne l'avviamento commerciale.

In ossequio a quanto disposto dall'art. 182-ter l.f., se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria il trattamento non può essere differente in caso di suddivisione dei creditori in classi, rispetto a quello dei creditori per i quali è previsto un trattamento più favorevole.

Principi espressi in sede di ammissione al concordato preventivo con continuità indiretta; tuttavia, essendo stata presentata un'offerta di acquisto di azienda da parte dell'affittuario, è stata disposta l'apertura di un procedimento competitivo ex art. 163-bis l.f. anche con riferimento all'affitto dell'azienda.

[Decr. 07.03.2019Download](#)

(Massima a cura di Francesco Maria Maffezzoni)

Ordinanza del 25 gennaio 2019 – Presidente: dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: dott. Lorenzo Lentini

In difetto di espressa previsione legislativa, la chiamata in garanzia di un soggetto avente personalità giuridica di diritto straniero non può determinare l'incompetenza sopravvenuta del tribunale correttamente adito secondo i criteri di competenza di cui al d.lgs. n. 168/2003, né con riferimento alla causa di garanzia, ove la chiamata del terzo sia stata autorizzata dal giudice al fine di realizzare il *simultaneus processus*, né tantomeno in relazione alla causa principale, rispetto alla quale la società straniera non è neppure parte.

Principi espressi in ipotesi di rigetto dell'eccezione di incompetenza formulata da parte convenuta, in ipotesi, una s.r.l., nel giudizio di contraffazione promosso nei suoi confronti; la convenuta, in particolare, aveva eccepito l'incompetenza territoriale del tribunale adito secondo gli ordinari criteri di cui al d.lgs. n. 168/2003, a seguito della chiamata in garanzia del terzo produttore, nel caso di specie, una società di diritto tedesco.

[Ord. 25.1.2019Download](#)

(Massima a cura di Marika Lombardi)

Sentenza del 21 gennaio 2019 – Presidente: Dott. Donato Pianta – Consigliere relatore: Dott. Giuseppe Magnoli

La
banca che intenda far valere un credito derivante da un
rapporto di conto
corrente deve provare l'andamento dello stesso per l'intera
durata del rapporto,
dal suo inizio e senza cesure di continuità.

*I principi sono stati espressi nel giudizio di
appello promosso da una s.p.a. in liquidazione e concordato
preventivo contro
la sentenza di primo grado che aveva respinto l'opposizione
promossa dalla
medesima società avverso il decreto ingiuntivo emesso dal
tribunale in favore
di una banca.*

*In particolare, l'appellante chiedeva che fosse
dichiarato illegittimo il decreto ingiuntivo in quanto emesso
in assenza di
prova scritta idonea.*

[Sent. 21.01.2019Download](#)

(Massima

a cura di Marika Lombardi)

Sentenza del 9 gennaio 2019 – Presidente: Dott. Donato Pianta – Consigliere estensore: Dott. Giuseppe Magnoli

Il documento sui rischi in generale è finalizzato a rendere consapevole il potenziale investitore dei rischi cui potrà andare incontro nel prosieguo del rapporto e descrive, tra l'altro, i rischi correlati all'investimento in strumenti finanziari. Da tale documento non può evincersi la caratterizzazione del rischio correlata ad ogni singolo ordine di investimento, perché la sua funzione è soltanto quella di fornire informazioni di base sui rischi connessi agli investimenti e alle gestioni. La consegna del documento generale sui rischi non può quindi, da sé sola, fornire la prova dell'intervenuto adempimento degli obblighi di informazione posti a carico dell'intermediario.

Con riguardo all'intermediazione finanziaria, l'affermazione o la negazione della validità dei rapporti contrattuali e della responsabilità dell'intermediario

non possono emergere mediante indagine peritale, bensì sulla base dei soli elementi probatori acquisiti al giudizio, ex art. 115 c.p.c., su impulso delle parti (prova orale e documentale).

In tema di intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto, a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti (Vedi Cass., SS.UU., n. 898 del 16 gennaio 2018)

La validità dei contratti-quadro e delle relative integrazioni inerenti alle operazioni in strumenti finanziari derivati deve essere valutata sulla base del contenuto degli accordi così come risultanti nei contratti stessi, e non dell'attuazione, o meno, di quanto in essi stabilito ed in generale di quanto previsto a carico dell'intermediario come obbligazione di legge. L'eventuale inadempimento infatti attiene al profilo funzionale della causa, non a

quello genetico, e
pertanto incide sul piano della responsabilità contrattuale, e
non su quello
della validità del negozio giuridico.

Il
fatto che la banca gestisca gli ordini vendendo i derivati e
finanziando l'investitore
per il loro acquisto, così come la pluralità dei ruoli assunti
dall'intermediario
per la compresenza di attività di consulenza, ricezione di
ordini ed eventuale
finanziamento per la formazione della relativa provvista, non
fa di per sé
presumere la sussistenza di interessi in conflitto rispetto a
quelli dell'investitore.

*Principi espressi a seguito
dell'impugnazione, da parte del cliente di un istituto di
credito, della
sentenza del tribunale che aveva rigettato la domanda di
nullità, o comunque di invalidità, del
contratto quadro stipulato con la banca e di tutti i negozi e
operazioni
relativi, nonché la domanda subordinata di risoluzione di
detti negozi per
inadempimento dell'istituto di credito.*

[Sent. 09.01.2019Download](#)

(Massime
a cura di Marika Lombardi)

Decreto dell'8 gennaio 2019 – Presidente: dott.ssa Angelina Augusta Baldissera – Giudice relatore: dott. Stefano Franchioni

Nella procedura di verifica dei crediti e nel conseguente giudizio di opposizione allo stato passivo il curatore fallimentare agisce in qualità di terzo sia rispetto ai creditori del fallito che richiedono l'ammissione al passivo, sia rispetto allo stesso fallito, ragion per cui non è applicabile nei suoi confronti l'art. 2709 c.c., secondo cui i libri e le scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore, essendo detto articolo invocabile solo nei rapporti fra i contraenti o i loro successori, fra i quali ultimi non è annoverabile il curatore nell'esercizio della funzione istituzionale di formazione dello stato passivo (conf. Cass. 15.03.2005, n. 5582).

Per tale motivo non può essere deferito al curatore il giuramento decisorio vertente su una circostanza che risulterebbe dalle scritture contabili del fallito, posto che le risultanze di queste non potrebbero avere portata "decisoria", non essendo in grado di definire il giudizio.

Principi espressi in ipotesi di rigetto di opposizione allo stato passivo. Il Tribunale ha escluso l'ammissibilità della richiesta di deferire il giuramento decisorio al curatore fallimentare, affermando che, anche qualora venisse accertata la circostanza dedotta nel capo del giuramento deferito al curatore, la stessa non avrebbe portata "decisoria" e non sarebbe in grado di definire il giudizio, dato che il

curatore, nell'esercizio delle sue funzioni, è in una posizione di terzietà rispetto ai creditori ed al fallito.

[Decr. 08.01.2019Download](#)

(Massima a cura di Francesco Maria Maffezzoni)

Sentenza del 14 dicembre 2018 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Davide Scaffidi

In tema di contraffazione, costituisce un'indebita interferenza con l'ambito di protezione dei diritti di privativa brevettuale la riproduzione di soluzioni tecniche che assolvono alla medesima funzione e raggiungono lo stesso risultato dell'altrui prodotto attraverso meccanismi funzionalmente equivalenti e strutturalmente omogenei (*same function, same way, same result*). L'ambito di tutela del brevetto, infatti, non si limita a quanto oggetto di rivendicazione letterale, ma comprende anche elementi equivalenti rispetto a quelli formalmente indicati nella domanda di privativa.

Principi espressi nel giudizio promosso da un'impresa operante nel settore dei componenti di macchine agricole contro un'impresa concorrente per ottenere tutela, inibitoria e risarcitoria, dei propri diritti di privativa sul brevetto europeo con cui è stata rivendicata la priorità della domanda di brevetto italiana.

In particolare, a fondamento delle pretese l'attrice deduceva

che il brevetto di sua titolarità, relativo ad un gruppo assale di tipo modulare (particolare tipologia di sospensione idraulica), è stato oggetto di contraffazione da parte della convenuta, avendo quest'ultima esposto in occasione di eventi fieristici un modello di sospensione che presentava gli elementi propri della rivendicazione principale del brevetto di titolarità della ricorrente nonché elementi ulteriori propri delle caratteristiche di cui alle rivendicazioni dipendenti.

[Sent. 14.12.2018Download](#)

(Massima a cura di Marika Lombardi)

Decreto del 5 dicembre 2018 – Presidente: dott.ssa Angelina Augusta Baldissera – Giudice relatore: dott. Stefano Franchioni

In tema di ammissione al passivo fallimentare, le disposizioni di cui all'art. 24, co. 33, l. n. 449/1997 e all'art. 9, co. 5, d.lgs. n. 123/1998 devono essere intese come riferite a tutti i crediti relativi ai finanziamenti erogati, e poi revocati, all'impresa, ossia – non soltanto, ai crediti aventi la loro fonte nell'irregolare concessione dell'intervento o nell'indebito conseguimento del beneficio – anche a quelli derivanti, come nella specie, da «ragioni o fatti addebitabili all'impresa beneficiaria» o da qualsiasi altra ragione («in tutti gli altri casi»), anche se attinente alla fase negoziale successiva all'erogazione del contributo, dovendosi pertanto

riconoscere carattere privilegiato.

I principi sono stati espressi nei giudizi (riuniti per connessione) promossi ex art. 392 c.p.c. dal creditore, in ipotesi, una pubblica amministrazione, e dall'ente concessionario della riscossione avverso il decreto emesso all'esito del giudizio di opposizione (promosso dall'ente concessionario della riscossione) ex art. 98 l. fall., che aveva confermato l'ammissione integralmente al chirografo del credito avente titolo nella revoca di un finanziamento regolarmente concesso all'impresa, poi fallita, quale conseguenza di gravi inadempienze dell'impresa beneficiaria medesima.

Nel giudizio di opposizione, in particolare, l'opponente aveva chiesto il riconoscimento del privilegio ex art. 24, co. 33, l. n. 449/1997 e art. 9, co. 5, d.lgs. n. 123/1998, che il giudice di prime cure aveva escluso, non integrando la fattispecie concreta alcuna delle ipotesi tipiche, e avverso la cui decisione il creditore e l'ente concessionario della riscossione avevano proposto ricorso in Corte di Cassazione.

Sul punto il giudice del rinvio, uniformatosi al principio di diritto ed alle statuizioni della Suprema Corte ex art. 384 c.p.c., in parziale riforma del decreto di esecutività dello stato passivo, ha disposto l'ammissione del credito al privilegio ex art. 24, co. 33, l. n. 449/1997 e art. 9, co. 5, d.lgs. n. 123/1998.

[Decr. 5.12.18Download](#)

(Massima a cura di Marika Lombardi)

Sentenza del 27 novembre 2018

– Giudice designato: dott. Lorenzo Lentini

In tema di storno di dipendenti la concorrenza illecita non può in alcun caso derivare soltanto dalla mera constatazione di un passaggio di collaboratori da un'impresa ad un'altra concorrente, né dalla contrattazione intrattenuta con il collaboratore di un concorrente. Lo storno infatti non costituisce di per sé concorrenza sleale, sempre che non sia stato attuato con l'intenzione di danneggiare l'altrui azienda in misura che ecceda il normale pregiudizio che ad ogni imprenditore può derivare dalla perdita di dipendenti che scelgono di lavorare presso altra impresa. L'illiceità della concorrenza deve essere desunta dall'obiettivo, che l'imprenditore concorrente si proponga attraverso il passaggio di personale, di vanificare lo sforzo di investimento del suo antagonista ed a tal fine è necessaria la sussistenza del c.d. "*animus nocendi*", nel senso che il reclutamento di personale dipendente dell'imprenditore concorrente si connota di intenzionale slealtà soltanto quando esso venga attuato con modalità abnormi per il numero o la qualità dei prestatori d'opera distolti ed assunti, così da superare i limiti di tollerabilità del reclutamento medesimo che, nella sua normale estrinsecazione, è del tutto lecito. Non basta infatti che l'atto in questione sia diretto a conquistare lo spazio di mercato del concorrente, anche attraverso l'acquisizione dei migliori collaboratori, ma è necessario che sia diretto a privarlo del frutto del "suo" investimento (conf. Cass. n. 5671/1998).

L'indagine sulla sussistenza del requisito dell'*animus nocendi* va condotta su di un piano puramente oggettivo, potendo esso essere desunto dalle circostanze di fatto nelle quali lo storno è avvenuto, dai mezzi utilizzati e dalle

modalità di reclutamento dei dipendenti stornati, valutando altresì effetti potenzialmente “destrutturanti” sull’altrui organizzazione aziendale e la conseguente parassitaria sottrazione di avviamento, Lo storno è illecito, dunque, soltanto ove risulti provato che l’assunzione del dipendente altrui sia motivata esclusivamente dal fine di danneggiare l’altrui azienda e non anche quando il concorrente tenda ad ottenere per sé la prestazione di lavoro dell’altrui dipendente, il che sarebbe lecito nel rispetto del principio della libera circolazione del lavoro (conf. Trib. Milano 01.02.2016 e Trib. Torino 05.01.2006).

In tema di concorrenza sleale, la pratica di prezzi sottocosto non può considerarsi di per sé connotata da profili di illiceità, ben potendo inerire a una temporanea e razionale politica di aggressione del mercato, e ciò in quanto la libera concorrenza poggia proprio su iniziative quali l’avvicinamento di clienti altrui e la formulazione di proposte migliorative, anche se molto competitive.

Deve ritenersi esclusa la possibilità di riconoscere la responsabilità contrattuale da inadempimento derivante dalla violazione del patto di non concorrenza in capo all’impresa presso cui il soggetto (vincolato dal patto) abbia iniziato a prestare la propria opera lavorativa (asseritamente in violazione del predetto patto di non concorrenza), non essendo la medesima parte del contratto.

L’assenza di elementi di antigiuridicità delle condotte asseritamente concorrenziali esclude la possibilità di accoglimento della domanda di risarcimento del danno all’immagine o alla reputazione formulate dal preteso danneggiato.

I principi sono stati espressi nel giudizio promosso da una società per azioni nei confronti della concorrente, nonché nei confronti dell’ex dipendente, al fine di ottenere il ristoro: (i) del danno commerciale correlato alla diminuzione del

fatturato; (ii) del danno da inadempimento contrattuale con riferimento alla violazione del patto di non concorrenza (concluso con l'ex dipendente) da parte della società convenuta; (iii) del danno al nome, all'immagine e alla reputazione commerciale.

Al riguardo, l'attrice deduceva atti di concorrenza sleale da parte della società convenuta e segnatamente: (i) la presa di contatti con un proprio cliente "storico" e la proposta di vendita di prodotti concorrenti ad un prezzo inferiore, sfruttando informazioni in possesso dell'ex dipendente (quali, il listino prezzi); (ii) la presa di contatti con propri ex agenti e l'offerta di prodotti concorrenti ad un prezzo inferiore; (iii) la presa di contatti con un proprio agente e la proposta di avvio di un rapporto di collaborazione; (iv) la presa di contatti con propri fornitori per l'acquisto di prodotti già commercializzati dalla stessa attrice.

[Sent. 27.11.18Download](#)

(Massima a cura di Marika Lombardi)

**Decreto del 24 ottobre 2018 –
Presidente: dott.ssa
Simonetta Bruno – Giudice
relatore: dott.ssa Angelina
Augusta Baldissera**

La domanda omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f. è inammissibile qualora la relazione del professionista presenti carenze e vizi talmente

gravi da comportare un giudizio di irragionevolezza dell'attestazione ivi contenuta, tanto per quel che riguarda l'aspetto della veridicità dei dati aziendali, quanto ciò che concerne il profilo della prognosi dell'attuabilità dell'accordo e della sua idoneità ad assicurare l'integrale e tempestivo pagamento dei creditori non aderenti.

Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità formulato in tema di concordato preventivo, ma valevole anche per l'accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-bis l.f., il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall'attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito di detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano e dei rischi inerenti (conf. Cass. Sez. Un. 23.01.2013, Corte d'Appello di Torino 03.01.2015, n. 141).

L'impossibilità di cristallizzare l'attivo ed il passivo patrimoniale ad una data coeva a quella del deposito della domanda preclude ogni valutazione sulla concreta attuabilità del piano, in quanto poggia su valori non più attuali e, quindi, inattendibili.

Principi espressi in ipotesi di declaratoria di inammissibilità della domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f., in quanto la società proponente non aveva depositato nel termine assegnato ex art. 162, co. 1, l.f. l'integrazione dell'attestazione del professionista sulla veridicità del piano e sull'attuabilità dell'accordo, mentre quella depositata unitamente dalla domanda presentava vizi e carenze tali da comportare un giudizio di irragionevolezza dell'attestazione ivi contenuta, essendo priva di un vaglio critico dei dati aziendali e di qualsiasi riscontro circa i numerosi profili di inammissibilità della proposta di accordo che hanno giustificato un giudizio di non fattibilità

giuridica del piano (profili costituiti dalla mancanza di un'aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, di uno stato analitico ed estimativo delle attività completo ed attendibile, nonché di un elenco aggiornato dei creditori, ed infine dall'incompatibilità con le previsioni del piano degli accordi raggiunti dalla debitrice con le banche, i fornitori e la cessionaria del ramo d'azienda).

[Decr. 24.10.2018-1Download](#)

(Massima a cura di Francesco Maria Maffezzoni)

Decreto del 23 ottobre 2018 – Presidente: dott.ssa Angelina Augusta Baldissera – Giudice relatore: dott. Stefano Franchioni

In tema di ammissione al passivo fallimentare, la domanda proposta da uno studio associato fa presumere l'esclusione della personalità del rapporto d'opera professionale da cui il credito è derivato e, dunque, l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, c.c., salvo che l'istante dimostri che il credito si riferisca ad una prestazione svolta personalmente dal professionista, in via esclusiva o prevalente, e sia di pertinenza dello stesso professionista, pur se l'ammissione del credito sia stata formalmente richiesta dall'associazione professionale (conf. Cass. n. 9927/2018).

I principi sono stati espressi nel giudizio di opposizione ex art. 98 l. fall. promosso dal creditore, formalmente, uno studio professionale associato, avverso il decreto di esecutività dello stato passivo che aveva disposto l'ammissione del credito integralmente al chirografo in considerazione della qualifica formale del creditore istante quale, appunto, studio associato.

L'opponente, in particolare, chiedeva l'ammissione di parte del credito in via privilegiata ex art. 2751-bis, n. 2, c.c., in quanto le relative prestazioni erano state svolte personalmente da uno dei professionisti associati.

Sul punto il Tribunale, accertato lo svolgimento personale delle prestazioni, ha accolto l'opposizione e, in parziale riforma del decreto di esecutività dello stato passivo, ha disposto l'ammissione del credito dell'opponente, per il relativo importo, al privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, c.c.

[Decr. 23.10.18Download](#)

(Massima a cura di Marika Lombardi)